

**N. R.G. 9462/2016**



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione Impresa Rito Monocratico

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9462/2016**

tra

**MATTIA ARCHETTI**

Attore opponente

e

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

convenuto

Oggi **16 luglio 2020** ad ore **12.05** innanzi al dott. Lentini, sono comparsi:

Per **MATTIA ARCHETTI** l'avv. **MILANA GAETANO** e l'avv. **PITTALA' PAOLO** (PTTPLA82P12F205E) Indirizzo Telematico; **PITTALA' GAETANO** (PTTGTN31R10C568X) Indirizzo Telematico; , oggi sostituito dall'avv. **Maria Teresa Tomasoni** .

Per **BANCA POPOLARE DI SONDRIO** l'avv. **BONDIONI MASSIMO** e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. **La Dogana**.

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. **Andrea Sepe** .

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti già depositati in via telematica e dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie. Si oppongono alle istanze istruttorie avversarie riproposte nelle conclusioni.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Lorenzo Lentini





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**Sezione Impresa Rito Monocratico**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9462/2016** promossa da:

**MATTIA ARCHETTI** (C.F. RCHMTT83E15B157K), con gli avv.ti PITTALA' PAOLO e PITTALA' GAETANO del Foro di Milano, domiciliata elettivamente presso lo studio dell'avv. Gaetano MILANA in Brescia, via V. Emanuele II n. 99

Attore opponente

contro

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.** (p.iva 00053810149) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. BONDIONI MASSIMO, con domicilio presso lo studio del medesimo in VIA SOLFERINO 53 25122 BRESCIA

convenuta



## CONCLUSIONI

### Per parte opponente

“Dato atto e accertato, come chiaramente evidenziato dalla perizia calligrafica espletata, che la pretesa firma “Archetti Mattia” apposta sull’atto di fideiussione datato 26/10/2006 per € 100.000,00 (Euro centomila/00), è falso e non riconducibile al sig. Archetti Mattia, dichiarare la fideiussione medesima, nulla, inefficace e comunque annullare, e quindi dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 1718/2016 emesso dal Tribunale di Brescia, in data 18/03/2016 anche nei confronti di Archetti Mattia, respingendo le domande della Banca Popolare di Sondrio.

Condannare la Banca Popolare di Sondrio al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell’art. 96 cpc da stabilirsi in via equitativa da parte del Tribunale nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica, nonché della causa e del C.T. di parte Dr. Rossetti, come da nota che si produce a favore dell’Avv. Gaetano Pittalà, da distrarre a favore di quest’ultimo che non ha riscosso i relativi compensi ed ha anticipato le spese con gli accessori di legge.

Dato atto e accertato che il 25/01/2011, data della stipulazione del mutuo immobiliare di € 200.000,00 a favore della Banca Popolare di Sondrio, con garanzia ipotecaria sui beni immobili della obbligata Irene Archetti, il sig., Archetti Mattia era ricoverato nella Clinica Ortopedica Università degli Studi di Brescia (ricovero relativo al periodo 18/01/2011-28/01/2011 per un gravissimo incidente, subito durante una partita di caccia come risulta dalla documentazione rilasciata dalla detta Clinica Ortopedica (doc. n. 7) e dato atto e accertato che si era limitato a firmare un modulo in bianco, privo anche dei dati delle parti e dello scopo della sua firma, di poi riempito da terzi non autorizzati (quali la Banca) dichiarare la pretesa fideiussione nulla annullabile e inefficace per la mancanza di un valido consenso del sig. Archetti Mattia e costituente una pretesa doppia e inutile garanzia a fronte di quella ipotecaria sugli immobili di Archetti Irene come risulta dal relativo atto notarile del Notaio Giovanni Tufano. Anche in tal caso dichiarare la pretesa fideiussione nulla e inefficace e comunque annullare e quindi dichiarare nullo e inefficace e comunque revocare anche per tali motivi il decreto ingiuntivo telematico n. 1718/2016 emesso dal Tribunale di Brescia in data 18/03/2016 nei confronti di Archetti Mattia respingendo tutte le domande della Banca.

Condannare la Banca Popolare di Sondrio al pagamento dei corrispettivi e delle spese da distrarre a favore dell’Avv. Gaetano Pittalà che non ha riscosso i primi e ha anticipato le seconde, con gli accessori di legge.

3) Dato atto e accertato che sul modulo della pretesa fideiussione datata 26.11.2004, portante le tre firme è stato successivamente riempito dalla Banca Popolare di Sondrio senza la presenza e il consenso delle parti e senza che lo stesso modulo, dopo il suo riempimento venisse spedito o comunicato alle stesse, con conseguente mancato perfezionamento del contratto fideiussorio: dichiarare la pretesa fideiussione, nulla, annullabile e inefficace per la mancanza di un valido consenso del sig. Archetti Mattia e quindi dichiarare nullo e inefficace e comunque revocare anche per tali motivi il decreto ingiuntivo telematico n. 1718/2016 emesso dal Tribunale di Brescia emesso in data 18/03/2016 nei confronti di Archetti Mattia.

Condannare la Banca Popolare di Sondrio al pagamento dei corrispettivi e delle spese da distrarre a favore dell’Avv. Gaetano Pittalà che non ha riscosso i primi e ha anticipato le seconde con gli accessori di legge.

4) Dato atto e accertato che lo statuto della MA.ST. per quanto riguarda la richiesta di mutui e di finanziamenti, ritenuti operazioni di straordinaria amministrazione, prevede la necessità della relativa deliberazione a pena di nullità, come risulta dallo statuto sociale e anche dal contratto di mutuo in data 25/01/2011 a ministero del Notaio Giovanni Tufano, con conseguente esposizione bancaria della MA.ST.



ottenuta senza la relativa deliberazione e il cui specimen, come affermato dal CTU a pag. 25 della CTU non corrisponde alla firma di Archetti Mattia. Anche in tal caso nulla quindi è dovuto da quest'ultimo, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso in data 18/03/2016 nei confronti di Mattia Archetti anche per tale motivo respingere le domande tutte della Banca Popolare di Sondrio con la sua condanna al pagamento dei compensi e delle spese di causa con gli accessori di legge da distrarre a favore dell'Avv. Pittalà Gaetano che non ha percepito i primi e non ha riscosso le seconde  
In via istruttoria, per quanto occorrer possa ammissione di capitoli di prova di cui alla memoria 2 da ritenersi qui riportata. Non si accetta il contraddittorio su domande nuove”.

Per la convenuta opposta:

**“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:** Confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni, e/o pretese formulate dalla controparte in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto, condannando la parte opponente che ha disconosciuto la sottoscrizione alla fideiussione del 26.10.2006 ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura che sarà determinata in via equitativa dal Tribunale.

**IN VIA SUBORDINATA:** nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo emesso,

condannare la parte opponente al pagamento in favore della B.P.S. della somma di cui al decreto ingiuntivo, ovvero quell'altra, anche di diverso importo, che risulterà nel corso della causa, ovvero sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa, anche nell'ipotesi di nullità e/o invalidità dei rapporti bancari, ritenere e dichiarare la parte opponente tenuta rispondere alla Banca la somma comunque erogata anche a titolo di mutuo e/o di indebito arricchimento con conseguente operatività dell'art. 8 dei contratti di fideiussione, per quanto concerne le obbligazioni a carico del fideiussore nei limiti di valore cui al decreto ingiuntivo, oltre gli interessi convenzionali e/o legali, rigettando tutte le altre domande delle parti opponenti. Sempre in via di estremo subordine e per mera cautela difensiva, disporre la compensazione tra il credito dell'opposta e l'eventuale controcredito che l'opponente dovesse, per qualsiasi ragione o titolo, provare.

**IN OGNI CASO:** Spese di causa integralmente rifuse.

**IN VIA ISTRUTTORIA:** Si chiede l'ammissione della prova per interpello di Archetti Mattia nonché per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che Archetti Mattia alla data di sottoscrizione del contratto di conto corrente che mi si rammostra (doc. 2 fasc. fase monitoria) era amministratore della Ma.st. (v doc. 1 fasc. fase monitoria)?

2) Vero che le richieste di concessioni di fido che mi si rammostrano sono state sottoscritte congiuntamente da Archetti Mattia e Minelli Stefano (doc. 3 R.G. 9115/2016 e doc. 7 R.G. 9462/2016)?

Si indicano a testi: Salvoni Luca, Armani Sandro e Francesco Guarneri presso Banca Popolare di Sondrio filiale Ospitaletto e Peschiera.

3) Vero che la fideiussione che mi si rammostra (doc. 9) è stata sottoscritta alla mia presenza, come da documento di attestazione di autenticità delle firme che mi si rammostra?

Si indica a teste Luca Salvoni presso BPS filiale di Ospitaletto.

Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove dedotte da controparte si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c.”.



## CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte attrice svolgeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1718/2016, emesso il 18.3.2016, con cui questo Tribunale ingiungeva nei suoi confronti, in qualità di fideiussore del credito azionato in via monitoria, il pagamento in favore di Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. della somma di € 393.836,39, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, sulla base dei rapporti di conto corrente n. 40554/41 (per euro 229.888,80), aperto in data 12 ottobre 2004, e del mutuo ipotecario (per euro 163.947,59) datato 25 gennaio 2011, contratti entrambi stipulati dal debitore principale, MAST S.R.L. in liquidazione (società ora fallita), assistiti da tre fideiussioni *omnibus* sottoscritte da Mattia Archetti il 26.11.2004 (fino alla concorrenza di euro 100.000,00, doc. 1), il 26.10.2006 (fino alla concorrenza di euro 100.000,00, doc. 2) e il 25.1.2011 (fino alla concorrenza di euro 200.000,00, doc. 3).

Parte opponente eccepiva preliminarmente il difetto di procura nella fase monitoria (la procura “*non appare in calce*” al ricorso) e il difetto di legittimazione dei soggetti che rappresentano la banca (“*autorizzazione non solo non prodotta, ma neppure identificata*”), vizi che comporterebbero l’inesistenza o nullità assoluta del ricorso per decreto ingiuntivo.

Nel merito eccepiva “*la nullità del contratto di conto corrente e delle fideiussioni prodotte*”.

In particolare, con riferimento al contratto di conto corrente, ne eccepiva la nullità “*perché sottoscritto esclusivamente dal sig. Mattia Archetti privo dei necessari poteri*”, sul presupposto che tale contratto sarebbe stato stipulato in violazione delle disposizioni statutarie del debitore principale Ma.st. s.r.l.: tali disposizioni, infatti, prevedevano asseritamente per le operazioni di straordinaria amministrazione, quali mutui e affidamenti bancari, (i) la firma congiunta dei due



amministratori e (ii) l'autorizzazione assembleare (non a caso il contratto di mutuo richiama la delibera assembleare di concessione dei poteri all'amministratore).

Ancora con riferimento al contratto di conto corrente lamentava la mancata sottoscrizione delle *“numeroso clausole vessatorie e unilaterali”* e l'indebita percezione da parte della banca di somme per euro 22.399,41, come risulta dalle *“perizie econometriche eseguite”*.

Con riferimento al rapporto di mutuo lamentava l'indebita percezione da parte della banca di somme per euro 26.989,70, anch'essa risultante dalle *“perizie econometriche eseguite”*.

In relazione alle fideiussioni personali azionate dalla banca:

- disconosceva la sottoscrizione apposta alla fideiussione del 26 ottobre 2006;
- eccepiva la nullità, annullabilità ovvero inefficacia dell'atto di fideiussione datato 26/11/2004, in quanto la parte si sarebbe limitata *“a sottoscrivere un foglio in bianco”*, successivamente riempito dalla banca;
- eccepiva la nullità, annullabilità ovvero inefficacia dell'atto di fideiussione datato 25 gennaio 2011, sottoscritto dalla parte Archetti durante un periodo di ricovero ospedaliero e anch'esso oggetto di successivo riempimento abusivo da parte della banca. Inoltre tale fideiussione, *“riferibile solo alla garanzia del mutuo fondiario, costituisce una duplice garanzia rispetto a quella ipotecaria”* rilasciata da altro soggetto (Irene Archetti), i cui immobili concessi in garanzia presenterebbero un valore complessivo superiore all'importo residuo del mutuo azionato in via monitoria.

Pertanto concludeva affinché il tribunale disponesse la revoca del decreto ingiuntivo, ordinando al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione dell'ipoteca iscritta sui propri beni.

In via riconvenzionale domandava di condannare la controparte al risarcimento di *“tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, morali e biologici conseguenti alla falsificazione della fideiussione”*



*datata 26/10/2006, danni da accertarsi in corso di causa e comunque da determinarsi da parte del Tribunale anche in via equitativa”*,

2. Parte convenuta contestava le deduzioni avversarie e concludeva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata nel merito.

Con riferimento alle eccezioni preliminari rilevava come la procura fosse regolarmente unita al ricorso in ossequio alle disposizioni che regolano il processo civile telematico (mentre non sussiste alcun onere di notificare la procura al destinatario del decreto ingiuntivo) e produceva la documentazione in ordine ai poteri di firma (docc. 3, 4, 5 e 6 conv.) dei soggetti che hanno conferito la procura *ad litem*.

Con riferimento al disconoscimento avversario, dichiarando di volersi avvalere del documento disconosciuto, proponeva rituale istanza di verifica, previa produzione del documento in originale e delle scritture di comparazione (doc. 10, 11 e 12 conv.).

Esponesse che il rapporto bancario intercorso con il debitore principale Ma.st s.r.l. era costituito dal contratto di conto corrente ordinario n. 40554/41 del 12.10.2004 e dal mutuo fondiario del 25.1.2011, richiamando la documentazione versata agli atti del monitorio (doc. 4).

Contestava la pretesa natura di atto di straordinaria amministrazione dell'operazione di apertura di conto corrente, comunque oggetto di ratifica per mezzo delle successive richieste di affidamenti bancari sul medesimo conto, sottoscritte congiuntamente dagli amministratori Archetti Mattia e Minelli Stefano (doc. 3 conv.).

Contestava il preteso collegamento al rapporto di mutuo della fideiussione del 25.1.2011, trattandosi di fideiussione *omnibus*, volta a garantire la banca anche in relazione all'esposizione di conto corrente che, all'epoca della stipula, superava il massimale delle fideiussioni



precedenti.

Rilevava infine la genericità delle ulteriori contestazioni avversarie e concludeva come sopra riportato.

3. Inizialmente riunita la presente causa con l'opposizione svolta dalla debitrice principale e dagli altri coobbligati in solido, il giudice provvedeva successivamente alla separazione delle cause per ragioni di economia processuale. All'esito di consulenza tecnica d'ufficio grafologica, la causa era quindi rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., in quanto ritenuta matura per la decisione.

4. L'opposizione, che presenta profili non sempre lineari, anche in ragione di una esposizione dei fatti a tratti lacunosa e incostante nel corso del procedimento, va rigettata siccome infondata.

4.1 Preliminarmente sono da ritenere superate le questioni in punto di mancanza di procura e di difetto di rappresentanza dei funzionari che hanno sottoscritto la procura alle liti: al di là dell'infondatezza del merito di tali eccezioni, risultante dalla documentazione versata in atti, è dirimente osservare come tali eccezioni preliminari non siano state riproposte nelle conclusioni dell'opponente, dovendosi quindi intendere oggetto di rinuncia implicita.

4.2 Nel merito va esaminata, in primo luogo, la questione del disconoscimento della sottoscrizione apposta alla fideiussione del 26.10.2006. Giova premettere al riguardo che, come afferma la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. 02/02/2009 , n. 2579: *“In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla divisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti*





*l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame”*), la decisione sul procedimento incidentale di verifica non può basarsi in modo acritico sulle risultanze della c.t.u., dovendosi tenere conto dei limiti intrinseci delle perizie grafologiche, inidonee a fornire risultati altamente attendibili da un punto di vista scientifico. Pertanto il giudice è chiamato a ponderare attentamente le conclusioni del perito e a inserirle all'interno del proprio processo decisionale, il cui esito potrà essere influenzato da tutte le circostanze del caso concreto, senza che la c.t.u. possa rivestire carattere risolutivo.

Nel caso in esame il Tribunale ritiene che la sottoscrizione apposta alla fideiussione sia da ritenersi genuina: infatti, lo stesso c.t.u. afferma che la sottoscrizione corrisponde a quelle presenti nello *specimen* della banca (doc. 10 conv.), pur giudicando poi apocrife sia tali firme sia quella apposta alla fideiussione.

Orbene, tale assunto del c.t.u. si pone in contrasto con le regole processuali, in forza delle quali la genuinità delle sottoscrizioni di cui allo *specimen* della banca (doc. 10, prodotto con la comparsa di costituzione) non può essere messa in discussione, in quanto circostanza incontestata (nulla ha osservato al riguardo parte opponente nella prima udienza ovvero nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.).

Una volta affermata detta premessa, il paradosso venutosi a generare a seguito delle valutazioni peritali finali va risolto sulla base di inferenze logiche e argomenti presuntivi, potendosi desumere che la sottoscrizione apposta alla fideiussione del 2006 sia genuina, mentre la divergenza, rilevata dal c.t.u., rispetto al saggio grafico acquisito in sede peritale e alle altre scritture di comparazione va attribuita a fattori esogeni (ad esempio il tempo trascorso unito



all'età del soggetto), che non minano la validità del ragionamento giudiziale. A corroborare tale risultato concorre la considerazione che lo stesso opponente ha pacificamente sottoscritto (due anni prima e cinque anni dopo la scrittura privata disconosciuta) due fideiussioni analoghe, al fine di garantire la medesima società debitrice, di cui era peraltro socio nonché amministratore.

4.3. Quanto all'eccezione di riempimento abusivo, formulata con riferimento alle fideiussioni del 2004 e del 2011, la stessa è inammissibile in mancanza di proposizione di querela di falso. Parte opponente omette di indicare quale sarebbe stato il contenuto contrattuale rispettoso dei patti, ricadendosi quindi nella fattispecie di riempimento *absque pactis*, con riferimento alla quale la giurisprudenza consolidata richiede la proposizione di querela di falso (*cf.* Cass. Civ. sez. II, 22/08/2019, n.21587). Né rileva la circostanza del ricovero ospedaliero, non essendo in discussione la capacità della parte, che non ha azionato rimedi nell'ambito dei quali lo stato di salute del contraente possa incidere.

4.4. Quanto alla pretesa “duplicazione di garanzie”, premesso che la circostanza di per sé non configurerebbe un motivo di invalidità della fideiussione, diversamente da quanto eccepito, in ogni caso l'opponente non ha dimostrato in alcun modo la capienza dei beni già concessi in garanzia rispetto all'esposizione debitoria massima nascente dai rapporti in essere con la banca, avuto riguardo anche alla qualificazione di fideiussione *omnibus* dell'atto in questione.

*Ad abundantiam* va osservato che l'acquisizione di garanzie personali, accanto a quelle reali, rappresenta non soltanto una condotta lecita, ma talora doverosa, tenuto conto della normativa prudenziale applicabile alle banche, in parte richiamata dalla convenuta.

5.1 *Nulla quaestio* in ordine alla sussistenza del credito assistito da fideiussione, atteso che le eccezioni formulate da parte opponente sono risultate manifestamente infondate.



In primo luogo, ai sensi dell'art. 2475-bis c.c., i limiti al potere di rappresentanza nella s.r.l. non sono opponibili al terzo contraente che non abbia agito "intenzionalmente a danno della società", dovendosi precisare che l'opponente non ha neppure allegato lo stato di malafede in capo alla banca (cfr. Cass. Civ. sez. I, 09/11/2016, n.22836: "*Ai sensi dell'art. 2475 bis, comma 2, c.c., le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società*").

Nel caso in esame si osserva tra l'altro che l'assunzione di finanziamenti non rappresenta una operazione idonea a mutare sostanzialmente l'oggetto sociale, con la conseguenza che l'autorizzazione assembleare non sarebbe richiesta *ex lege*, a tacer della considerazione per cui l'eventuale superamento dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori non potrebbe comunque determinare la conseguenza della nullità dell'atto, diversamente da quanto eccepito da parte opponente.

5.2. Le ulteriori doglianze relative ai rapporti di conto corrente e di mutuo risultano prive di specifiche allegazioni a supporto: tale *deficit* assertivo, unito alla complessiva genericità delle contestazioni, preclude al giudicante un qualsivoglia esame delle questioni sottostanti, non potendosi evidentemente rilevare d'ufficio, ovvero mediante la richiesta c.t.u. econometrica, circostanze che è onere esclusivo della parte che agisce (o formula una eccezione) introdurre ritualmente nel processo, secondo le regole generali in punto di onere della prova.

Sia sufficiente osservare come la parte ometta finanche di indicare le clausole contrattuali asseritamente abusive ovvero faccia riferimento agli esiti di una "perizia econometrica", apparentemente commissionata dalla società, che poi non risulta oggetto di rituale produzione



documentale. Ne consegue che il *quantum* del credito, oltre a trovare ampia conferma nell'abbondante apparato documentale versato in atti dalla banca, possa altresì ritenersi non oggetto di specifica contestazione.

5.3 Per le ragioni tutte esposte l'opposizione attorea va rigettata siccome infondata nel merito.

È da ritenere assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione attorea, il cui accoglimento richiederebbe l'accertamento di presupposti logicamente incompatibili con le statuizioni di sopra, come la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale, peraltro sfornita di qualsivoglia supporto assertivo e probatorio.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 15.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a., avuto riguardo ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti ordinari di cognizione aventi valore pari a quello in esame, tenuto conto del concreto svolgimento del processo, conclusosi senza il deposito di scritti difensivi finali.

Alla luce degli esiti della c.t.u i relativi costi, come liquidati in corso di causa, vanno posti definitivamente a carico solidale delle parti, stante l'utilità condivisa, e ripartiti in eguale misura nel rapporto interno.

Non può essere infine accolta la domanda di condanna *ex art. 96 c.p.c.*: al riguardo va considerato che, malgrado l'opposizione assuma in certi punti tratti meramente defatigatori, la banca non ha allegato specificamente né provato il danno sofferto a causa del processo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando *ex art. 281 sexies c.p.c.*, ogni diversa o ulteriore domanda, istanza, ed eccezione disattesa:

- RIGETTA, in quanto infondata, l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.



1718/2016, emesso il 17.3.2016;

- RIGETTA, in quanto infondata, la domanda riconvenzionale formulata da MATTIA ARCHETTI nei confronti della convenuta.
- CONDANNA parte opponente Mattia Archetti a rifondere a parte convenuta Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. le spese di lite della procedura monitoria, come ivi liquidate, e del presente giudizio, liquidate in euro 15.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali (15%), di IVA e C.P.A. come per legge;
- PONE definitivamente a carico solidale delle parti, in pari misura nel rapporto interno, i costi della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidati con decreto del 14.11.2019.

Così deciso in Brescia il 16 luglio 2020 con sentenza pronunciata *ex art. 281 sexies c.p.c.* allegata al verbale di udienza.

Il giudice

Lorenzo Lentini

